

**CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE "ANNA TORRIGIANI" PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI
SANITARIE EX ART. 26 1.833/78- PERIODO VALIDITA' 01 GENNAIO 2021 AL 31
DICEMBRE 2023**

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 459 del 02/04/2021 ;

E

La CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE "ANNA TORRIGIANI", di seguito denominato "CRI", codice fiscale 01906810583 e P.I. 01019341005 con sede legale in Firenze, Via di Camerata n.8, nella persona del suo Direttore dr. Pasquale Morano domiciliato per la carica presso la sede della CRI;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "*La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...*";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera G.R.T. n. 595 del 30/05/2005 "*Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale*";
- la Deliberazione del Consiglio Sanitario Regionale n.53 del 16/06/2008 di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 che prevedeva "l'assistenza sanitaria riabilitativa finalizzata a consentire al disabile la migliore qualità della vita mediante un progetto e un programma riabilitativo risultante dall'integrazione operativa di diverse competenze professionali coinvolte nella formulazione e nell'attuazione del progetto medesimo;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

PREMESSO CHE

- la Delibera G.R.T. n. 776 del 06.10.2008 “*Approvazione accordo tra Regione Toscana, aziende USL e coordinamento centri di riabilitazione extraospedaliera toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010*“ ha recepito l'accordo tra la Regione Toscana, le Aziende USL ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per il triennio 2008/2010, tariffe tuttora vigenti;

PRESO ATTO

- che la Croce Rossa Italiana trova riferimento normativo nel Decreto Legislativo n.178 del 28 settembre 2012 “*Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della C.R.I. a norma dell'art.2 della Legge 4 novembre 2010 n.183*” ai sensi del comma 6, art.1 “*Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana*”;
- della valutazione positiva agli atti d'ufficio espressa dalla Direzione Sanitaria Aziendale e dallo Staff Direzione Generale circa il rinnovo delle convenzioni in essere con la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale “Anna Torrigiani”, agli atti d'ufficio;
- Che la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale “Anna Torrigiani” è struttura accreditata con Decreto GRT n.7798 del 07/06/2017, agli atti d'ufficio;
- Che il soggetto gestore sotto la propria responsabilità dichiara :
 - che non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
 - che il Regolamento interno recepisce tutte le indicazioni previste dalla D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- Che l'Azienda USL Toscana Centro ha sottoscritto con Croce Rossa Italiana Comitato Regionale “Anna Torrigiani” la convenzione per le prestazioni extraospedaliere prorogata con delibera DG n.893 del 24/07/2020 e la convenzione per prestazioni extraospedaliere per percorso MDC4 con delibera n.612 del 20/05/2020 entrambi con scadenza 31/12/2020;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) per utenti con disabilità così come definite nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI). Le prestazioni sono rivolte in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, degli altri territori della Regione Toscana.

L'onere di prestazioni rese ad utenti extra regione graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito nei confronti della quale verrà emessa regolare fattura da parte del Centro.

La tipologia delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono le seguenti:

a) Prestazioni di riabilitazione extraospedaliera intensiva sub-acuta residenziale:

MDC 1/MDC 4/MDC 5/ MDC 8 / MDC altri

Rivolte a patologie: neurologiche, ortopediche, cardiologiche

b) Prestazioni ambulatoriali erogate per le patologie di cui alla Tabella 2 dell'allegato A) della Delibera GRT n.595/2005, così specificato:

Riabilitazione Ortopedica e Neurologia Ex Art 26	750.000,00 €
Riabilitazione Cardiologica Ex Art 26	650.000,00 €
Riabilitazione Ambulatoriale Ortopedica	50.000,00 €
Riabilitazione Ambulatoriale (Gestione Territorio)	133.150,66 €

Per le prestazioni MDC4 il volume annuo è pari ad EURO 450.000,00.

Il volume massimo annuo totale contrattualizzato è pari ad EURO 2.033.150,66.

Nel periodo di valenza della presente convenzione, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

Sarà possibile compensare le prestazioni oggetto della presente convenzione, all'interno del budget complessivo, esclusivamente in funzione dell'esigenze dell'azienda che via via si manifesteranno.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della CRI relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

Le tariffe riconosciute sono indicate nella normativa regionale di riferimento Delibera GRT n.776 del 06.10.2008 e Delibera GRT n.595 del 30.05.2005, salvo eventuali modifiche regionali successive.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

La CRI si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda le attività, in via privilegiata per i residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro e successivamente delle altre Aziende sanitarie della Regione Toscana.

La CRI gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008 e alla DGRT 595/2005.

La CRI si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PTRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i propri professionisti.

Inoltre la CRI opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A, punto B2.1, del D.P.G.R. n. 90/R/2020

L'orario della CRI per le prestazioni semiresidenziali e ambulatoriali è il seguente dalle ore 08,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì.

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale. L'ammissione alla CRI è subordinata all'assegnazione dell'utente tramite percorsi aziendali condivisi.

Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto.

La CRI inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

Per le prestazioni ambulatoriali l'inizio del trattamento avviene secondo i criteri di priorità per la presa in carico territoriale percorsi riabilitativi P3 – Procedura Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione

L'accesso alla CRI avverrà secondo la seguente procedura:

per le prestazioni di riabilitazione cardiologica e respiratoria

in regime residenziale:

- a) Per i cittadini residenti nell'Azienda USL Toscana Centro: su invio da Aziende sanitarie pubbliche o Strutture accreditate convenzionate sul territorio nazionale secondo i Percorsi Riabilitativi Aziendali
- b) Per i cittadini residenti nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana l'accesso avverrà secondo i Percorsi Riabilitativi Aziendali autorizzato dall'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito
- c) Ad accesso diretto attraverso predisposizione di piano di trattamento elaborato da medici specialisti dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito o progetti predisposti dal fisiatra della CRI e autorizzati dai medici specialisti dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzati dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato. La durata del trattamento è stimata in 15/21 giorni. Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate secondo i percorsi previsti dall'Azienda di provenienza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato.

In regime ambulatoriale:

- a) l'accesso è disposto dai Presidi Ospedalieri dell'Azienda di residenza dell'assistito secondo i percorsi riabilitativi delle singole Aziende sanitarie.
- d) Per l'accesso diretto attraverso predisposizione di piano di trattamento elaborato da medici specialisti dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito o attraverso predisposizione di Piano di trattamento elaborato dai medici specialisti della CRI ed autorizzato dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzati dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato.
- e) La durata del trattamento è stimata in 17 giorni. Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato

per le prestazioni di riabilitazione neurologica e ortopedica in regime residenziale ed ambulatoriale:

in regime residenziale:

- a) Per i cittadini residenti nell'Azienda USL Toscana Centro: su invio da Aziende sanitarie pubbliche o Strutture accreditate convenzionate sul territorio nazionale secondo i Percorsi Riabilitativi Aziendali
- b) Per i cittadini residenti nelle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana l'accesso avverrà secondo i Percorsi Riabilitativi Aziendali autorizzato dall'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito
- c) Ad accesso diretto attraverso predisposizione di piano di trattamento elaborato da medici specialisti dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito o progetti predisposti dal fisiatra della

CRI e autorizzati dai medici specialisti dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzati dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato. La durata del trattamento è stimata in 15/21 giorni per i pazienti ortopedici e 28 giorni per i pazienti neurologici. Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato

In regime ambulatoriale:

- b) l'accesso è disposto dai Presidi Ospedalieri dell'Azienda di residenza dell'assistito secondo i percorsi riabilitativi delle singole Aziende sanitarie.
- f) Per l'accesso diretto attraverso predisposizione di piano di trattamento elaborato da medici specialisti dell'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito o attraverso predisposizione di Piano di trattamento elaborato dai medici specialisti della CRI ed autorizzato dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzati dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato.

La durata del trattamento è stimata in 17 giorni. Eventuali proroghe dovranno essere autorizzate dall'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito. Per l'Azienda USL Toscana Centro autorizzate dal Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato

Il piano di trattamento deve contenere tutti gli elementi indicati nel presente articolo.

La CRI non potrà iniziare il trattamento prima della validazione del piano di trattamento da parte dei professionisti aziendali e dovrà concluderlo entro i termini in questo indicati. I trattamenti effettuati con modalità difforme non saranno riconosciuti agli effetti economici.

La CRI assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie Strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La CRI si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

**ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI**

La CRI si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad essa riconosciuti.

La CRI è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 30 giorni prima ai Responsabili professionali della convenzione e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate nel triennio 2021 – 2023 sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte della CRI del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate nei Centri verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018 e Delibera GRT n.595/2005 sulla base della tipologia di trattamenti effettuati, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

La CRI accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i..

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della CRI per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda. La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La CRI dovrà trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese ai Direttori professionali aziendali competenti, i rendiconti delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il rendiconto mensile dovrà riportare l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo.

I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della CRI e certificati dal Direttore Sanitario del Centro qualora l'Azienda ne faccia richiesta.

I report riconosciuti sono quelli inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7.

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà al Responsabile professionale del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Terapeutico Riabilitativo.

I rendiconti devono essere inviati dalla CRI entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione

La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco aziendale 08V1K8 (Pistoia).

Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La CRI si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati provvederà, purché sia stato rispettato dalla CRI quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della CRI dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la CRI rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 – COMPARTECIPAZIONE SANITARIA

Per quanto concerne le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (residenziale – ambulatoriale) si applica la normativa generale di compartecipazione alla spesa sanitaria. L'onere delle prestazioni rese ad assistiti di altre Regioni graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito al quale la CRI dovrà trasmettere fattura.

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La CRI si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

La CRI si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.

ART. 9 - ELENCO DEL PERSONALE

La CRI comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della CRI con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l'Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell'elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

Art. 10 - INCOMPATIBILITA'

La CRI si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:

1. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

La CRI, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nel Centro dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 11 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della CRI devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla CRI utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la CRI garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della CRI, sono a carico della CRI stessa che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 12 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte del Centro.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla CRI e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la CRI metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla CRI, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 13 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Centro si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Centro, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Centro risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la CRI ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 15 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della CRI dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla CRI per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la CRI dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concessa alla CRI un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la CRI intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla CRI da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della CRI;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della CRI vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uscentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e CRI di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 17 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la CRI si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale del Centro o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "*Obbligo di assicurazione*" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*".

La CRI è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*".

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La CRI è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 20 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel medesimo contratto.

Alla scadenza del 31 dicembre 2023, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART 21 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, da parte degli specialisti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda per la predisposizione/verifica dei PTRI di cui all'art. 2 del presente accordo contrattuale.

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda definisce modalità per assicurare al Centro il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 22 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
- il Responsabile professionale il Direttore SOS Medicina Fisica e Riabilitativa di Firenze o suo delegato

b) per la CRI il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante dr. Pasquale Morano o suo delegato.

ART. 23 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con
soggetti privati

dott. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

per la CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE
"ANNA TORRIGIANI

Rappresentante Legale

.....

(firmato digitalmente)